

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 12 DICEMBRE 2012
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA
INTEGRATIVO DEL CCNL 19 APRILE 2010**

In data 12 dicembre 2012, in Messina

tra

- **L' Ance Messina**, rappresentata dal vice presidente facente funzioni Antonino Ricciardello, e dai signori Salvatore Arcovito, Giuseppe Barbera, Giuseppe Pettinato, Giuseppe Travia; ha svolto le funzioni di segretario il dott. Davide Mangiapane.

e

- **la Federazione Provinciale Edili ed Affini FE.NE.A.L.-U.I.L. di Messina**, rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe De Vardo e dai signori Santino Amante, Pasquale De Vardo, Santino Lo Duca, Salvatore Napoli e Tindaro Rampulla;
- **la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di Messina**, rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe Famiano e dai signori Valerio Bernava, Francesco Catalano, Salvatore De Luca, Stefano Lanza, Carmelo Pintaudi;
- **la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno Edili ed Affini F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di Messina**, rappresentata dal segretario provinciale Biagio Oriti e dai signori Daniele David, Angelo Lorello, Mario Mancini e Nicola Simonetta,

visto l' art. 38 del C.C.N.L. 19/04/2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini,

Viene stipulato

il presente contratto integrativo da valere per tutto il territorio della Provincia di Messina per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 19/04/2010 e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti pubblici, o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura privata o artigianale delle imprese stesse.

PREMESSA

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell'attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia ed il rispetto delle regole.

Ritengono necessario operare, attraverso corrette relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull'esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l'adozione di provvedimenti intesi a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto di diritti delle imprese e dei lavoratori.

La drammatica crisi economica internazionale e nazionale che ha investito in particolare il settore delle costruzioni in tutte le sue articolazioni e che perdura ormai da cinque anni, rischia di distrutturare il comparto accentuando i fenomeni di elusione ed irregolarità nell'applicazione delle leggi.

In questo quadro assumono una rilevanza strategica gli Enti bilaterali sia per le funzioni contrattuali loro attribuite, ma anche per i compiti di pubblico servizio che la legge gli affida in modo progressivamente più ampio.

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto provinciale integrativo del CCNL 19 aprile 2010 intendono fornire risposte adeguate alla difficile condizione generale, valorizzando il sistema bilaterale come nucleo centrale ed operativo degli obiettivi posti dal sistema delle relazioni industriali. In tale ambito le Parti condividono l'attuale struttura dei contratti nazionale e

provinciale e ribadiscono la necessità di negoziare a livello locale esclusivamente le materie indicate nell'art. 38 del CCNL 19 aprile 2010.

Articolo 1

Legalità e lotta al lavoro nero

Le parti si impegnano a concertare tutte le forme operative necessarie a ridurre in maniera significativa l'impiego irregolare della manodopera sul territorio della provincia di Messina. A tal fine, concordano di utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge e gli strumenti costituiti dagli Enti Paritetici per diffondere in modo capillare la cultura della legalità a partire dall'applicazione delle norme vigenti in materia di assunzione e di sicurezza all'interno dei cantieri edili.

Articolo 2

Osservatorio territoriale del mercato del lavoro delle costruzioni

Le parti si impegnano ad attivare con un regolamento esecutivo l'Osservatorio territoriale del mercato del lavoro delle costruzioni di cui all'allegato A al presente contratto.

Articolo 3

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

Le parti si impegnano a rafforzare le iniziative nei confronti delle sedi provinciali di INPS ed INAIL, al fine di migliorare le fasi operative di rilascio del DURC riducendo ed accelerando gli adempimenti burocratici in confronto alle esigenze delle stazioni appaltanti e delle imprese.

Articolo 4

Orario di lavoro

Per quanto riguarda l'orario di lavoro vale quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del C.C.N.L. 19 aprile 2010.

In relazione alla ripartizione su cinque giorni per settimana dell'orario normale contrattuale di lavoro, questa avverrà esonerando i lavoratori dal prestare la loro opera nella giornata del sabato, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico produttive, da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010.

In considerazione delle particolari situazioni climatiche della provincia di Messina, ove ricorrano esigenze tecnico-produttive, le parti convengono che le imprese comunichino alle parti sociali ed agli enti paritetici preposti, una diversa utilizzazione dell'orario giornaliero di lavoro durante i mesi estivi di Giugno, Luglio ed Agosto ed i mesi invernali di Dicembre, Gennaio e Febbraio.

In caso di soste dovute a cause impreviste indipendenti dalla volontà dell'operaio e delle imprese, il recupero delle stesse resta una facoltà riconosciuta all'impresa che potrà operare anche ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del vigente CCNL del 19/04/2010.

Articolo 5

Ferie

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del CCNL 19/04/2010 le parti convengono che le ferie saranno godute dagli operai come appresso indicato:

2 settimane nel periodo di Ferragosto

1 settimana nel periodo delle festività natalizie

1 settimana da concordare tra datore di lavoro e lavoratori.

Considerato che l'incremento delle richieste di indennità per malattia si verifica maggiormente nel periodo di Agosto e Natale di ogni anno, al fine di ridurre la notevole incidenza di assenteismo per malattia che si concentra nei suddetti periodi coincidente con il normale periodo di chiusura dei cantieri per ferie estive e natalizie, ed al fine di contenere il conseguente aggravio di costi a carico della Cassa Edile, si ribadisce che:

- 1) le imprese sono obbligate a comunicare alla Cassa Edile entro il 30 giugno di ogni anno e comunque non oltre i 30 giorni prima della chiusura dei cantieri, il periodo di chiusura per ferie;
- 2) l'Ance Messina e le OO.SS., inoltre, svolgeranno opportuna azione di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori;
- 3) il rimborso del trattamento economico di malattia non potrà essere erogato da parte della Cassa Edile in assenza della comunicazione di cui sopra;
- 4) l'impresa non avrà diritto al rimborso suddetto se non avrà dimostrato l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore per il quale si chiede il medesimo rimborso.

Articolo 6

Festività

Per il pagamento delle festività valgono le norme dell'art. 17 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 che di seguito vengono riportate:

Sono considerati giorni festivi:

- 1) Tutte le domeniche;
- 2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
- 3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
 - a) 1° gennaio – Capodanno
 - b) 6 gennaio – Epifania
 - c) Lunedì successivo alla Pasqua
 - d) 25 aprile – anniversario della Liberazione
 - e) 1° Maggio – Festa del Lavoro
 - f) 2 giugno – Festa della Repubblica
 - g) 15 agosto – Assunzione
 - h) 1° Novembre – Ognissanti
 - i) 8 Dicembre – Immacolata Concezione
 - j) 25 dicembre – Santo Natale
 - k) 26 dicembre – Santo Stefano
 - l) Ricorrenza del Santo patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco sarà concordato dalle organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.

Per le festività di cui al punto 3) il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'articolo 24 (del vigente CCNL).

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia il trattamento economico per le festività è pari a 9,6 ore.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.

Per la festività soppressa del 4 Novembre, agli operai è corrisposta dall'impresa un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4) dell'articolo 24 del CCNL. Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione.

Articolo 7 **Appalti e subappalti**

Le parti contraenti, preso atto che il ricorso al subappalto ed al cottimo non deve pregiudicare le finalità tese allo sviluppo della specializzazione delle imprese e dei lavoratori, concordano di adoperarsi per controllare la corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge e contrattuale in atto in materia di "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti", di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 19/04/2010, nonché ad accertare il regolare e tempestivo adempimento da parte di chi ne è obbligato, delle disposizioni previste dall'art. 14 dello stesso contratto sulla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, fermo restando che la comunicazione alla Cassa Edile ed agli altri organismi previsti dall'art. 14 sopra richiamato va effettuata a mezzo di appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla Cassa Edile che ne curerà la stampa e la divulgazione.

La stessa Organizzazione territoriale dei datori di lavoro si impegna di esaminare con le contraenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni qualvolta necessario, i vari problemi emergenti in relazione alle normative di cui sopra.

Per quanto non previsto dal presente articolo la materia è regolamentata da leggi e contratti.

Articolo 8 **Indennità per lavori in alta montagna**

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è fissata nella misura del 9,5 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione del punto 3 dell'art. 24 sub a) e art. 44 del C.C.N.L. 19/04/2010.

Per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i mille metri la misura sarà dell' 11,50 %.

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Articolo 9 **Trasferta**

Con riferimento all'articolo 21 del CCNL, si stabilisce una diaria del 10 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 dello stesso CCNL, da corrispondere in favore del lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, e si stabilisce che i limiti territoriali sono fissati in km. 65 dal confine territoriale del comune in cui il lavoratore è stato assunto.

L'impresa, qualora richieda il pernottamento in loco del lavoratore, deve provvedere al vitto e alloggio o al rimborso spese concordate tra azienda e lavoratore stesso a tale titolo.

Articolo 10

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL 19/04/2010, viene confermata l'introduzione dell'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per Messina e provincia. Le parti si danno atto che l'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti si danno, altresì atto che l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto (TFR). L'istituto dell'EVR decorre, per Messina e provincia, dal 1 gennaio 2013.

La misura massima dell'EVR, determinata dall'art. 12 del CCNL 19/04/2010, è fissata nel 6 % dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quinto elemento il rapporto tra ore lavorate non versate e ore dichiarate alla Cassa Edile di Messina.

Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra risultano i seguenti:

- 1- Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- 2- Monte salari denunciato in Cassa Edile;
- 3- Ore denunciate in Cassa Edile;
- 4- Valore aggiunto nel settore delle costruzioni come individuato al livello provinciale dall'ISTAT;
- 5- Rapporto tra ore lavorate non versate e ore dichiarate alla Cassa Edile di Messina.

A tutti gli indicatori di cui sopra è attribuita l'incidenza ponderale del 20%.

In attuazione di quanto disposto dal CCNL 19/04/2010, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è: 2008 - 2007 - 2006. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente: 2007 - 2006 - 2005.

Le parti prendono atto che, nel confronto tra il triennio 2006-2008 e il triennio 2005-2007 i parametri indicati ai punti 1 (numero dei lavoratori iscritti in cassa Edile), 2 (Monte salari denunciato in Cassa Edile), 3 (Ore denunciate in Cassa Edile) sono positivi, mentre quelli indicati ai punti 4 (Valore aggiunto nel settore delle costruzioni Istat) e 5 (rapporto tra ore lavorate non versate e ore dichiarate in Cassa Edile) sono negativi.

Pertanto, avendo assegnato a ciascuno dei parametri il peso del 20%, le parti concordano di definire, rispetto alla misura massima del 6%, un aumento dell'EVR (elemento variabile della retribuzione) erogabile a livello provinciale, nella misura massima del 3,60% sui minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2010. Tale aumento sarà erogato a far data dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013.

Le parti sociali concordano di procedere, entro il 31/01/2014 alla prima verifica annuale dei cinque parametri sopra riportati ed al loro eventuale ricalcolo. Ai fini delle verifiche e dei calcoli annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno.

Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2013, i relativi importi massimi orari dell'EVR, per la provincia di Messina, risultano essere i seguenti:

Operaio specializzato 4° livello	Euro	0,21
Operaio specializzato 3° livello	Euro	0,19
Operaio qualificato 2° livello	Euro	0,17
Operaio comune 1° livello	Euro	0,15
Custodi, guardiani, portinai, ecc	Euro	0,13
Custodi, Guardiani, portinai con alloggio	Euro	0,12

Per gli impiegati, gli importi mensili massimi dell'EVR, a partire dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, per la provincia di Messina risultano essere i seguenti:

1^ Ctg. Super	Euro	51,07
1^ Ctg.	Euro	45,97
2^ Ctg.	Euro	38,30
Ass. Tecnico	Euro	35,75
3^ Ctg.	Euro	33,20
4^ Ctg.	Euro	29,88
4^ Ctg. 1° Imp.	Euro	25,54

VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI EVR

Secondo quanto previsto dall'articolo 38 del CCNL 19/04/2010, al livello aziendale, ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile
- volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà i due sopra indicati parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare per il quale siano disponibili i dati sul volume d'affari IVA e sulle ore denunciate in Cassa Edile, con il triennio immediatamente precedente. La comparazione sarà effettuata tra la somma del volume di affari IVA e delle ore lavorate di ogni singolo anno per il triennio di riferimento con la somma degli stessi valori del triennio precedente.

Per il 2012: triennio di riferimento anni 2011-2010-2009; triennio precedente anni 2010-2009-2008.

Per il 2013: triennio di riferimento anni 2012-2011-2010; triennio precedente anni 2011-2010-2009.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

a) corrisponderà con decorrenza e per il periodo di validità previsti (01/01/2013 – 31.12.2013), gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura del 3,60 % così come determinati a livello provinciale qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi;

b) corrisponderà con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nella misura del 30% della misura massima erogabile a livello provinciale (fino al 31/12/2013, 1,08% pari al 30% del 3,60%) esclusivamente qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;

c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi negativi.

Ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà una autodichiarazione, secondo lo schema allegato al presente contratto integrativo sotto la lettera C sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'ANCE Messina ed alla Cassa Edile di Messina;

- l'ANCE Messina informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura massima erogabile a livello provinciale (3,60%). Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto per 12 mensilità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), la frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

La corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato come sopra a consuntivo, è effettuato mediante corresponsione diretta in busta paga al lavoratore.

In sede di prima applicazione, le imprese procedono alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale, entro il 31/01/2013. In tal caso l'Evr verrà corrisposto nel mese di febbraio comprensivo degli arretrati per i mesi da gennaio a febbraio 2013

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Articolo 11 **Assemblee**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 104 del C.C.N.L. 19/04/2010 resta confermato che i lavoratori che prestano la loro opera nelle unità produttive con più di 15 dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei luoghi di lavoro, per la trattazione di materia di interesse sindacale e del lavoro, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.

Articolo 12 **Cassa Edile**

Si conviene di operare per favorire le condizioni per qualificare ulteriormente le già elevate potenzialità esistenti alla Cassa Edile di Messina, nello spirito di aumentare ed allargare il sistema dei servizi forniti alle Imprese ed ai lavoratori.

Il contributo di cui all'art. 36 lettera a) del vigente CCNL 19/04/2010, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del citato CCNL ad esclusione dell'EVR, viene mantenuto nella misura complessiva del 2,70 %.

Le parti concordano di mantenere le seguenti aliquote contributive per i versamenti alla Cassa Edile di Messina, vigenti alla data di sottoscrizione del contratto, escluso l'accantonamento G.N.F., previsto dall'articolo 18 del CCNL 19/04/2010:

TITOLO	a carico azienda	a carico lavoratore	TOTALE
Contributo A.P.E.	3,800%	-	3,800%
Contributo Cassa Edile	2,250%	0,450%	2,700%
Contributo Formazione Prof.le	0,800%	-	0,800%
Contributo C.P.T. (E.S.E.)	0,500%	-	0,500%
Quote Adesione Contrattuale Prov.	0,500%	0,500%	1,000%
Quote Adesione Contrattuale Naz.	0,222%	0,222%	0,444%
Contributo RLST	0,060%	-	0,060%
Contributo lavori usuranti	0,100%	-	0,100%
TOTALI	8,232%	1,172%	9,404%

Quota di adesione contrattuale provinciale

Con riferimento all'art. 36 del CCNL 19/04/2010 le quote di adesione contrattuale provinciale a carico del Datore di Lavoro e del Lavoratore dipendente da Imprese edili ed affini vengono mantenute dalle parti nella misura paritetica dello 0,500 % a carico del Datore di Lavoro e dello 0,500 % a carico del Lavoratore, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010, ad esclusione dell'EVR.

Articolo 13

Versamenti delle imprese relativi agli accantonamenti ed ai contributi

I versamenti dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Messina devono essere effettuati entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce. Con decorrenza dalla denuncia relativa al mese di gennaio 2013, nel caso in cui i versamenti siano effettuati dopo il mese successivo alla scadenza del periodo di paga, il contributo Cassa Edile sarà regolato come segue:

Data versamento	Aliquota dovuta Contributo Cassa Edile	Aliquota contributo aggiuntivo	Totale Contributo Cassa Edile
dal 31° al 60° giorno	2,70%	0,20%	2,90%
dal 61° al 90° giorno	2,70%	0,40%	3,10%
dal 91° al 120° giorno	2,70%	0,75%	3,45%
dal 121° al 150° giorno	2,70%	1,50%	4,20%
dal 151° al 180° giorno	2,70%	2,00%	4,70%
oltre il 180° giorno	2,70%	3,00%	5,70%

Articolo 14

Prestazioni

Le prestazioni fornite dalla Cassa Edile di Messina sono specificate nell'allegato B al presente contratto integrativo provinciale.

I termini di presentazione dei documenti sono inderogabili pena la decadenza del diritto alla prestazione.

Tali prestazioni potranno essere aggiornate e modificate previo deliberato del Comitato di Gestione sempre ad opera della apposita commissione istituita presso la Cassa Edile di Messina.

Articolo 15

Carenza malattia

A norma degli articoli 26 e 27 e dell'allegato E del CCNL 19 aprile 2010, la paga oraria imponibile da anticipare agli operai, e da richiedere a rimborso alla Cassa edile secondo quanto previsto dai contratti in caso di malattia/infortunio, è composta da:

- 1) Minimo di paga base
- 2) Elemento economico territoriale
- 3) Indennità territoriale di settore
- 4) Ex indennità di contingenza.

Il trattamento economico giornaliero per malattia deve essere calcolato, per le giornate da lunedì a sabato non festive, sulla base di 6,66 ore/giorno, pari cioè a 40 ore settimanali diviso per 6 giorni/settimana.

In caso di infortunio, invece, il trattamento economico giornaliero deve essere calcolato, per tutti i 7 giorni della settimana, sulla base di 5,71 ore/giorno, pari cioè a 40 ore settimanali diviso per 7 giorni/settimana.

Il sistema di calcolo deve inoltre basarsi sul periodo di malattia o infortunio fino al mese in corso, anche se il certificato medico in possesso del dichiarante attesta un termine evento successivo al mese stesso.

I coefficienti da applicare sono quelli esposti nella seguente tabella:

CASI DI MALATTIA, INFORTUNIO O	ACCANTONAMENTO % CASSA EDILE		COEFFICIENTI INDENNITÀ ECONOMICA		
	LORDO	NETTO	C/DITTA	C/C.EDILE	TOTALE
MALATTIA PROFESSIONALE					
CARENZA MALATTIA					
per malattia fino a 6 gg.	18,50	14,20	0,0495	-	0,0495
Per malattia oltre 6 gg. e fino a 12 gg.	18,50	14,20	0,0495	0,500	0,5495
Per malattia oltre 12 gg.	18,50	14,20	0,0495	1,000	1,0495
INDENNITÀ MALATTIA (solo se pagata da INPS)					
dal 4° al 20° giorno	18,50	14,20	0,0495	0,330	0,3795
dal 21° al 180° giorno	18,50	14,20	0,0495	0,107	0,1565
INDENNITÀ MALATTIA (anche se non pagata da INPS)					
dal 181° al 365° giorno	18,50	14,20	0,0495	0,500	0,5495
INDENNITÀ INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE					
L'intera paga il giorno dell'infortunio	18,50	14,20	0,0495	-	0,0495
il 60% della paga per i 3 gg. successivi	18,50	14,20	0,0297	-	0,0297
			0,0198	0,234	0,2538
dal 4° al 90° giorno	7,40	5,70	0,0198	0,234	0,2538
Dal 91° giorno in poi	4,60	3,60	0,0124	0,045	0,0574


L'importo corrisposto al lavoratore, per effetto del Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio di cui all'Allegato E al CCNL 19 aprile 2010, sarà rimborsato alle imprese da parte della Cassa Edile per l'intero trattamento corrisposto in caso in cui nel trimestre precedente all'evento risultino denunciate, per l'operaio interessato, almeno 450 ore; in caso contrario, la deduzione sarà proporzionalmente ridotta.

Il rimborso dovrà avvenire, da parte della Cassa Edile, nel termine perentorio di 30 giorni dall'avvenuta presentazione da parte dell'impresa alla Cassa Edile della denuncia degli ammalati e della relativa documentazione con le seguenti modalità.

In particolare l'impresa, per poter accedere al rimborso, deve:

- a) Denunciare, alla scadenza di ciascun mese, alla cassa Edile i nominativi e la categoria dei lavoratori che risultano ammalati nel mese scaduto, nonché i rispettivi periodi di assenza dal lavoro;
- b) Allegare alla denuncia suddetta per ciascun lavoratore copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro;
- c) Inviare copia del modulo di liquidazione dell'indennità di malattia da trasmettere all'INPS per il rimborso delle indennità anticipate dall'impresa stessa al lavoratore interessato. In tale modulo devono risultare anche distintamente per i diversi periodi di assenza le giornate indennizzate dall'impresa e per ciascun periodo i relativi importi indennizzati per i quali sarà richiesto il rimborso alla Cassa Edile;
- d) Inviare copia fotostatica della busta paga firmata dal lavoratore relativa al mese di competenza;
- e) Consegnare per ciascun operaio ammalato il modulo predisposto dalla Cassa Edile debitamente compilato relativo al requisito delle 450 ore per il diritto alla restituzione integrale;

Tale documentazione dovrà in ogni caso essere inoltrata alla Cassa Edile entro il termine massimo di 60 giorni dalla fine del mese cui le denunce si riferiscono, pena la decadenza del diritto al rimborso;

Il pagamento delle somme imputabili a rimborso ai sensi dei precedenti punti del presente articolo dovrà essere sospeso in caso di mancato o parziale pagamento delle somme dovute alla Cassa Edile entro i termini previsti dal vigente contratto integrativo provinciale.

Per quanto riguarda il rimborso da parte della Cassa Edile del trattamento economico di malattia, infortunio e malattia professionale all'operaio che si ammali durante il periodo di preavviso, si fa riferimento al 4° comma dell'articolo 27 del CCNL 19/04/2010.

Le prestazioni della Cassa Edile sono commisurate alla retribuzione di fatto del livello di appartenenza dell'operaio, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, in vigore durante i periodi di assenza per malattia, anche professionale, ed infortunio sul lavoro.

Per quanto riguarda il numero di ore previsto dall'Allegato E del CCNL 19/04/2010, si attribuisce facoltà al Comitato di Gestione della Cassa Edile di derogare in casi particolari.

All'operaio ammalato, qualora l'incapacità lavorativa superi i 12 giorni, la Cassa Edile corrisponde il 100% della retribuzione di fatto, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, nei giorni di carenza di indennizzo dell'Istituto assicuratore corrispondenti a giornate lavorative nel cantiere.

La corresponsione di cui sopra avverrà nella misura del 50% qualora l'incapacità lavorativa sia pari o inferiore a 12 giorni consecutivi.

All'operaio infortunato o assente per malattia professionale, che abbia superato il periodo di prova, tenuto conto del trattamento a carico dell'impresa disposto legislativamente, la Cassa Edile corrisponde una integrazione fino al 100% della retribuzione di fatto, al netto delle ritenute di

legge e contrattuali, nei giorni di carenza di indennizzo dell'Istituto assicuratore corrispondenti a giornate lavorative nel cantiere.

Agli effetti dei commi precedenti saranno assunti a base di calcolo gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 19/04/2010 e per i capisquadra anche la speciale maggiorazione qualora corrisposta con carattere continuativo.

Le parti concordano sull'opportunità che la Cassa Edile liquidi le prestazioni per malattia e infortunio agli operai entro 75 giorni dalla fine di ogni periodo di paga; a tal fine le imprese provvederanno a trasmettere alla Cassa Edile entro 30 giorni dal periodo di paga scaduto le Dichiarazioni Assenza Lavoratori (D.A.L.) ed entro 60 giorni dal periodo di paga scaduto le copie dei certificati medici e delle buste paga quietanzate, o, se impossibilitati, analoghi documenti comprovanti il pagamento delle spettanze.

Articolo 16

Anzianità Professionale Edile

Con riferimento all'art. 29 del C.C.N.L. del 19/04/2010 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, resta fissato nell'aliquota del 3,80 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 19/04/2010 ad esclusione dell'EVR.

Il detto contributo, con le stesse modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi di cui all'articolo 11 del presente contratto, deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, alla Cassa Edile alla quale sono affidati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Nazionale dell'anzianità edile di cui all'allegato "C" del C.C.N.L. 19/04/2010.

Nel caso in cui i lavoratori nel biennio precedente non abbiano maturato le 2.100 ore, hanno la possibilità di conguagliare volontariamente fino ad un massimo di ore 100 in modo da poter raggiungere il requisito delle 2.100 ore nel biennio.

Articolo 17

Decontribuzione

Allo scopo di valorizzare le imprese che operano correttamente sul mercato e nello spirito di uniformare i principi impositivi della contribuzione previdenziale ed assistenziale previsti dall'art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito in legge 08/08/1995 n. 341, e per incentivare sia la regolare contribuzione, sia la corretta denuncia delle ore lavorate, si concorda di individuare il seguente meccanismo premiale:

le imprese, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (comportando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportino il versamento della contribuzione virtuale all'Inps, come individuate dall'art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito in legge 08/08/1995 n. 341, dal DM 16 Dicembre 1996 e dalle circolari interpretative dell'Inps) usufruiranno di uno sgravio contributivo così determinato:

- In caso di bilanci consuntivi aventi margini di gestione APE e Cassa Edile positivi ed approvati dal Consiglio Generale della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Messina, si prevede l'accesso al beneficio della decontribuzione a rimborso per le imprese in possesso dei seguenti requisiti previa verifica, ove possibile, presso l'Ispettorato del lavoro, da parte del Comitato di Presidenza della Cassa Edile, di eventuali denunce accertate per lavoro nero nell'ultimo anno:

a) che abbiano presentato denunce nominative dei lavoratori occupati soggette a contribuzione per tutti i 12 mesi di competenza dell'esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio consuntivo;

b) che abbiano sempre ottemperato nei termini di 30 giorni dal periodo di paga scaduto al versamento dei contributi e che, comunque, risultino in regola con gli adempimenti documentali e contributivi anche per i periodi precedenti ;

c) nell'ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l'impresa beneficiaria della decontribuzione abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde totalmente il diritto a tale decontribuzione per tutti i lavoratori denunciati e la Cassa Edile provvederà a recuperare l'importo rimborsato all'impresa a fronte della stessa decontribuzione.

Per la decontribuzione su gestione APE, il beneficio consiste in un rimborso forfettario pari all'incidenza media dell'avanzo di gestione APE e, comunque, fino a concorrenza di € 5.000,00 (per ciascuna impresa). Oltre tale limite, alle imprese beneficiarie andrà un ulteriore rimborso al netto del Trattamento Economico Malattia a carico Cassa Edile già rimborsato o liquidabile per i mesi di competenza dell'esercizio Cassa Edile (ottobre-settembre) per il quale sia stato approvato il bilancio consuntivo.

Per la decontribuzione su gestione Cassa Edile, il beneficio consiste in un rimborso forfettario pari all'incidenza media dell'avanzo di gestione Cassa Edile accertato destinato a tale scopo dal Consiglio Generale sul totale contribuzione Cassa Edile versata dalle imprese beneficiarie nell'esercizio stesso e, comunque, nei limiti dei 5/6 della contribuzione versata e fino a concorrenza di € 5.000,00 per ciascuna impresa.

Per le imprese in regola con gli adempimenti documentali e contributivi nei confronti della Cassa Edile fino all'esercizio Cassa Edile (ottobre-settembre) per il quale sia stato approvato il bilancio consuntivo, ma non in regola nel periodo successivo fino al mese scaduto alla data di approvazione del bilancio, si sospende la decontribuzione in attesa della regolarizzazione.

Le parti si riservano di determinare, in aggiunta a quanto sopra indicato, altre diverse modalità di decontribuzione.

Articolo 18

Ente Scuola Edile

Le parti riconoscono la necessità di dare maggiore impulso alla formazione professionale per i lavoratori del settore al fine di contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecniche produttive delle aziende elevando le capacità professionali esistenti nel mercato del lavoro.

Le parti concordano di applicare l'aliquota dello 0,80 %, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 19/04/2010 ad esclusione dell'EVR, a favore dell'Ente Scuola.

Ai sensi dell'art. 92 del CCNL 19/04/2010, le parti convengono che è interesse primario del settore delle costruzioni rilanciare l'apprendistato, al fine di permettere il ricambio generazionale, stante l'invecchiamento della categoria.

In particolare si stabilisce che, le aziende del settore edile operanti nella nostra provincia faranno riferimento, per la formazione professionale, l'apprendistato, i tirocini formativi di orientamento, e tutti gli istituti di formazione professionale per il settore previsti dalla legislazione vigente, all'Ente Scuola Edile di Messina e provincia (E.S.E.Me.P.) secondo quanto stabilito dall'art. 91 del CCNL e dal presente contratto integrativo.

Le parti, inoltre, concordano di prevedere, in collegamento con i flussi migratori, la formazione di ingresso dei lavoratori immigrati, anche attraverso attività da svolgersi direttamente nei paesi di origine, da parte dell'Ente Scuola Edile di Messina, dando priorità ai percorsi di alfabetizzazione e crescita della professionalità nel campo della prevenzione e della sicurezza.

Le parti riconfermano la centralità del Formedil Regionale riconoscendogli il ruolo di coordinamento e di armonizzazione dell'attività formativa ed operativa delle Scuole Edili.

L'attività formativa dell'Ente Scuola Edile di Messina sarà anche orientata alla formazione professionale dei disoccupati al fine di un loro reinserimento nel mercato produttivo da perseguire prevalentemente con fondi pubblici.

Articolo 19

Comitato Paritetico Territoriale (CPT)

Le parti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate.

Nell'ottica del miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri, le parti ritengono di dovere potenziare il servizio di consulenza, supporto e assistenza alle aziende, da parte del CPT, anche attraverso un maggiore raccordo con le Asl, l'Ispettorato del Lavoro, l'Inail e l'Ispesl.

L'aliquota contributiva a favore dell'Ente Sicurezza Edile - CTP - viene fissata allo 0,50%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 19/04/2010 ad esclusione dell'EVR.

Altresì il CPT si impegna a stipulare dei protocolli di intesa con le stazioni appaltanti operanti sul territorio provinciale al fine di regolamentare l'accesso dei tecnici esperti del CPT nei cantieri.

Considerata la precaria didattica sulla sicurezza persistente nelle scuole tecniche di secondo grado e nelle Università, al fine di formare al meglio i futuri addetti alla sicurezza nei cantieri edili, il CPT stipulerà dei protocolli di intesa con dette scuole. Inoltre, con la facoltà di Ingegneria di Messina potranno essere attivate delle borse di studio a favore di quanti presenteranno tesi di laurea sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Inoltre le parti concordano sull'opportunità di concedere una decontribuzione alle imprese in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e con i versamenti in Cassa Edile demandando ad uno specifico accordo le modalità ed i regolamenti di attuazione.

Articolo 20

Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza - RLST - (Articolo 87 CCNL del 19/04/2010)

Viene rilanciata la figura del RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale) per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, e che non abbiano eletto tale rappresentante al proprio interno.

I compiti del RLST sono quelli previsti dall'art. 87 del C.C.N.L. 19/04/2010, che svolgerà in stretta collaborazione con l'Ente Sicurezza Edile CTP.

L'Ente Sicurezza Edile CTP, quindi, formulerà un regolamento, sia per l'individuazione delle aree territoriali sia per le modalità operative. Le parti concordano di istituire un massimo di tre RLST per l'intera provincia di Messina.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei RLST è stato costituito un fondo di mutualizzazione con un contributo, a carico dei datori di lavoro pari allo 0,06 %, quale "Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza". Tale fondo servirà a rimborsare le imprese per le ore di permesso concesse ai lavoratori eletti RLST per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Il contributo, calcolato sulla base imponibile prevista dal punto 3 dall'art. 24 del CCNL 19/04/2010 escluso l'EVR, viene versato alla Cassa Edile, che lo trasferisce all'Ente Sicurezza Edile per provvedere ai relativi adempimenti.

Il RLST deve essere in possesso di un attestato di formazione professionale per la sicurezza.

Articolo 21

Mensa

a) Le imprese, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla composizione delle maestranze ed al luogo di residenza delle stesse, provvederanno, su richiesta di almeno trenta dipendenti, occupati nel cantiere, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo in loco o nelle immediate vicinanze, mediante l'allestimento di un servizio di mensa od il ricorso a servizi esterni. Nel caso in cui il cantiere abbia durata superiore a 12 mesi tale richiesta può essere avanzata da almeno 20 dipendenti occupati nello stesso cantiere.

Allo scopo di agevolare i lavoratori che intendono consumare un pasto caldo in cantiere o in punti di ristoro nelle immediate vicinanze, si potrà ricorrere a servizi esterni anche se il numero dei lavoratori è inferiore a trenta, sempre che sussista, da parte delle ditte fornitrici dei pasti, la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo. La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalità. Il costo complessivo di ciascun pasto è ripartito in misura di tre quarti a carico del datore di lavoro e di un quarto a carico dei lavoratori.

b) con decorrenza dal 01/01/2013 l'indennità sostitutiva di mensa è dovuta nella misura di € 0,40 orarie, da corrispondere agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

L'indennità sostitutiva di mensa non è dovuta ai lavoratori che usufruiscono di uno dei servizi di cui alla lettera a)

Agli impiegati è dovuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza così come previsto per gli operai.

Il suddetto importo comprende forfettariamente l'incidenza sulla mensa delle ferie, festività, tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà.

Articolo 22

Indennità di trasporto

La misura dell'indennità di trasporto a partire dal 01/01/2013 è stabilita nella seguente misura:

a) € 0,32 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività nell'ambito territoriale del centro urbano.

b) € 0,39 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività oltre il centro urbano e fino a 15 Km.

c) € 0,44 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività oltre il centro urbano e oltre 15 Km.

Le indennità di cui sopra non sono dovute quando l'impresa provvede con mezzi propri al trasporto degli operai.

Agli impiegati che prestano la loro opera nel territorio della Provincia di Messina è dovuta l'indennità giornaliera come per gli operai.

Articolo 23

Previdenza integrativa

In ottemperanza e secondo quanto stabilito sia dalla legislazione in materia di previdenza complementare sia dagli accordi nazionali, ed in particolare dall'accordo nazionale dell'Allegato XIV al CCNL 19/04/2010, si conviene di proseguire nello svolgimento di una adeguata sensibilizzazione

ed informazione delle maestranze e delle imprese. Le parti, in riferimento alle future esigenze che si potranno presentare di contribuzione, iscrizione, spese amministrative o quant'altro fosse posto a carico delle imprese e dei lavoratori, si impegnano ad individuare in tutto o in parte, all'interno del fondo APE, quella entità da utilizzare quale mutualità, e ciò anche in ottemperanza degli stipulandi accordi nazionali sulla materia.

Articolo 24

Quote sindacali

Ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. 19/04/2010 è confermata la facoltà attribuita agli operai di cedere mediante deleghe, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il C.C.N.L. indicato, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie, festività e gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Provincia di Messina, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dall'Accordo nazionale 16 maggio 1973 e dalla convenzione al punto 6 dell'Accordo medesimo e successive modifiche e integrazioni che estendono la base di calcolo.

Articolo 25

Condizioni di miglior favore

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili, sia fra loro come pure con quelle del contratto nazionale del 19 aprile 2010.

Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli in atto nella Provincia di Messina, che dovranno essere mantenute fino alla chiusura del cantiere in cui prestano la propria opera.

Articolo 26

Decorrenza e durata

Il presente contratto Integrativo Provinciale decorre dal 01/01/2013 e avrà durata fino al 31/12/2013 ; pertanto vengono a cessare tutti gli impegni derivanti da accordi eventualmente in precedenza stipulati tra le parti contraenti.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del contratto nazionale.

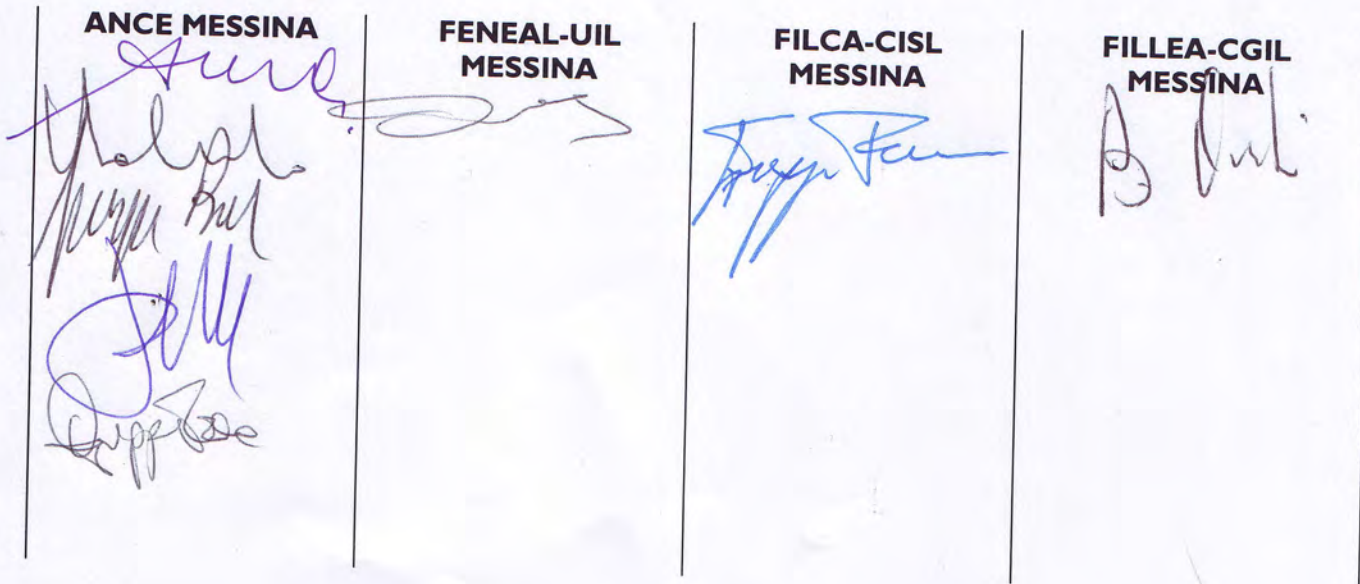
LE PARTI SOCIALI

ANCE MESSINA

**FENEAL-UIL
MESSINA**

**FILCA-CISL
MESSINA**

**FILLEA-CGIL
MESSINA**



ALLEGATO A

OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO DELLE COSTRUZIONI

Il principale strumento per acquisire le informazioni e delineare strategie di contrasto alla illegalità ed al lavoro nero sarà l'Osservatorio territoriale del mercato del lavoro delle costruzioni della Provincia di Messina, con il compito di realizzare, di concerto con l'Osservatorio Nazionale previsto dal vigente CCNL, un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni al fine di accrescerne la conoscenza e rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.

A tal fine l'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finalizzate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese ai livelli di concentrazione e di specializzazione;
- andamento del mercato del lavoro con riferimento ai fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- andamento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro.

L'Osservatorio si prefigge inoltre i seguenti compiti:

- 1) concorrere a determinare condizioni vantaggiose per l'attuazione di nuovi investimenti o ampliamenti produttivi per il settore delle costruzioni e sugli effetti degli stessi sull'occupazione; possibili interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo e dell'occupazione; interventi nei confronti delle amministrazioni locali per un maggior raccordo con le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro;
- 2) monitorare e correggere il lavoro irregolare nelle sue varie manifestazioni, anche attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle leggi vigenti;
- 3) studiare sistemi di incontro funzionale fra domanda ed offerta del lavoro attraverso:
 - una formazione adeguata alle reali esigenze delle imprese ed alla innovazione tecnologica con la ricerca di nuovi profili professionali e la valorizzazione di quelli esistenti;
 - una verifica sulla effettiva e corretta applicazione delle leggi e degli accordi che in qualunque modo riguardino i rapporti di lavoro;
- 4) stimolare studi di fattibilità di interventi mirati alla prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico anche attraverso il coinvolgimento degli enti pubblici competenti.

In funzione del perseguimento degli obiettivi l'attività dell'Osservatorio sarà articolata come segue:

- una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi da realizzare mediante il rilevamento sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli enti paritetici sia da altre fonti;
- analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalle parti stipulanti, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:

- a) enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività;
- b) banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti individuabili.

L'Osservatorio si avvale per il suo funzionamento di un Comitato Esecutivo, costituito da tre rappresentanti dei sindacati di categoria e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, ed ha sede operativa presso la Cassa Edile di Messina, della cui struttura e banca dati si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.



ALLEGATO B PRESTAZIONI CASSA EDILE

Assegno matrimoniale

La Cassa Edile eroga un assegno di € 700,00 per il matrimonio dell' Operaio. La prestazione spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti :

- 1) essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data dell' evento;
- 2) che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate nel biennio precedente l' evento.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire entro 60 giorni solari dalla data dell' evento alla Cassa Edile (non è ammessa autocertificazione) :

- domanda per il godimento della prestazione;
 - certificato di matrimonio civile in originale;
 - stato di famiglia in originale oppure modello ISEE in originale in corso di validità.
- 

Assegno di natalità

La Cassa Edile eroga un assegno di € 500,00 per la nascita di figli di Operai iscritti. La prestazione spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti :

- 1) essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data dell' evento;
- 2) che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate nel biennio precedente l' evento.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire entro 60 giorni dalla data dell'evento alla Cassa Edile (non è ammessa autocertificazione) :

- domanda per il godimento della prestazione;
 - certificato di nascita in originale;
 - stato di famiglia in originale oppure modello ISEE in originale in corso di validità.
- 

Protesi e cure dentarie

La Cassa Edile eroga un assegno quale rimborso per le spese sostenute a causa di interventi di odontopatia subiti dall' Operaio o familiari diretti a carico (Coniuge e Figli).

Protesi o apparecchio dentari

Al lavoratore che possa far valere la regolarità contributiva nel mese dell' evento, e almeno 600 ore effettivamente lavorate nel biennio antecedente l'evento, viene corrisposto ogni 2 anni un assegno pari al 50 % della spesa sostenuta fino ad un massimo rimborsabile di € 500,00.

Per il lavoratore che può far valere almeno 3 liquidazioni APE (75 %) il tetto massimo rimborsabile biennale viene elevato a € 1.000,00.



Cure dentarie

Al lavoratore è concesso un assegno pari al 50% della spesa sostenuta. Tale assegno è corrisposto una sola volta nel corso di un anno fino a € 150,00.



NORME COMUNI

Per ottenere le prestazioni il lavoratore deve presentare alla Cassa apposita domanda corredata dalla certificazione in originale della spesa sostenuta con specifica delle protesi applicate o delle cure somministrate, dallo stato di famiglia in originale o modello ISEE in originale in corso di

validità (se la prestazione è a favore di familiari diretti a carico, coniuge e figli). Qualora il familiare diretto non sia presente nello stato di famiglia è necessario presentare comunque il modello ISEE in corso di validità. Non sono ammesse fotocopie o autocertificazioni.

N.B. – Il tutto deve essere presentato entro 60 gg. solari dall' evento.

Protesi oculistiche – ortopediche - acustiche

La Cassa Edile eroga un assegno quale rimborso spese sostenute per acquisto delle seguenti protesi per l'Operaio o familiari diretti a carico (Coniuge e Figli) :

Protesi oculistiche

Al lavoratore viene concesso una sola volta nel corso dell' esercizio il rimborso delle sole lenti da vista (lenti a contatto e montature non sono rimborsabili) fino ad un massimo di € 150,00 al netto del contributo previsto o rimborsato dalla A.S.L.

Protesi ortopediche e acustiche

Al lavoratore viene concesso una sola volta nel corso dell' esercizio il rimborso del doppio di quanto corrisposto da A.S.L. o I.N.A.I.L. per protesi ortopediche e acustiche fino a concorrenza della spesa sostenuta, al netto di quanto ricevuto da A.S.L. o I.N.A.I.L., e comunque un rimborso nella misura del 75% della spesa sostenuta sino ad un massimo rimborsabile di € 400,00.

NORME COMUNI

La prestazione spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti :

- 1) essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data dell' evento;
- 2) che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate nel biennio precedente l' evento.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire alla Cassa Edile :

- domanda per il godimento della prestazione;
- scontrino fiscale e fattura in originale;
- stato di famiglia in originale oppure modello ISEE in corso di validità (se la prestazione è a favore di familiari diretti a carico, coniuge e figli). Non è ammessa autocertificazione.

N.B. – Il tutto deve essere presentato entro 60 gg. solari dall' evento.

Carrozzelle per disabili

Al lavoratore o familiare a carico la Cassa Edile eroga un assegno di € 500,00 una-tantum con i seguenti requisiti :

- 1) essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti nel mese di emissione della fattura ;

- 2) che possa far valere almeno 1.000 ore di lavoro effettivo e coperte da contribuzione nei 24 mesi antecedenti il mese di emissione della fattura

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire alla Cassa Edile :

- domanda per il godimento della prestazione;
- certificato della spesa sostenuta in originale;
- se la prestazione è a favore di familiari diretti a carico, stato di famiglia in originale o modello ISEE in originale in corso di validità nonché dalla dichiarazione dell'impresa attestante la data di assunzione e dalla fotocopia dello stato di servizio indicato nel libretto di lavoro. Qualora il familiare diretto non sia presente nello stato di famiglia è necessario presentare comunque il modello ISEE in corso di validità. Non sono ammesse fotocopie o autocertificazioni.

Contributo spese per malattie oncologiche

La Cassa Edile eroga un assegno fino a concorrenza € 800/anno quale rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio fuori regione, queste ultime sostenute per terapie oncologiche sostenute per i soli Operai, coniugi o figli.

La prestazione spetta al lavoratore alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi alla data dell'evento e nei due mesi precedenti.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire alla Cassa Edile entro 60 giorni solari dalla data di rientro al proprio domicilio i seguenti documenti (non è ammessa autocertificazione):

- domanda per il godimento della prestazione;
- certificazione in originale con evidenza della diagnosi e della terapia applicata;
- certificazioni in originale delle sole spese di viaggio (biglietti), vitto e alloggio fuori regione (ricevuta fiscale o fattura) sostenute;
- se la prestazione è a favore di familiari diretti a carico, stato di famiglia in originale o modello ISEE in originale in corso di validità. Non sono ammesse fotocopie o autocertificazioni.

Contributo spese per rinnovo permesso di soggiorno

La Cassa Edile eroga agli Operai extracomunitari un assegno pari al 50% delle spese di rinnovo del permesso di soggiorno da sostenere presso gli uffici postali autorizzati ai sensi della Legge n. 3 del 16/01/2003.

La prestazione spetta al lavoratore che può far valere i seguenti requisiti :

- essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data dell'evento;
- che possa far valere almeno 600 ore effettivamente lavorate nel biennio precedente l'evento.

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve far pervenire alla Cassa Edile (non è ammessa autocertificazione) :

- domanda per il godimento della prestazione;

- certificato della spesa sostenuta.

Borse di studio

Dall' anno scolastico/accademico 2001-02 sono state bandite, per i figli di Operai iscritti, le seguenti borse di studio :

- 1) Frequenza anni scolastici di istituti superiori non facenti parte della scuola dell' obbligo - € 260,00
- 2) Diploma anni scolastici di istituti superiori non facenti parte della scuola dell' obbligo - € 370,00
- 3) Frequenza di corsi universitari di durata almeno quadriennale - € 1.040,00
- 4) Diploma di Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo edile - € 3.100,00

Per i lavoratori studenti sono state previste le seguenti borse di studio :

- 1) Frequenza serale anni scolastici di istituti superiori non facenti parte della scuola dell'obbligo - € 470,00
- 2) Diploma anni scolastici di istituti superiori non facenti parte della scuola dell' obbligo - € 520,00
- 3) Frequenza di corsi universitari di durata almeno quadriennale - € 1.040,00
- 4) Diploma di Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo edile - € 3.100,00

Requisiti per le borse di studio ad operai e figli di operai :

- 1) Deve risultare regolarmente iscritto alla Cassa Edile di Messina alla data del certificato (diploma) scolastico/universitario
- 2) Deve aver maturato almeno 1000 ore denunciate e coperte da versamento presso la Cassa Edile di Messina nel biennio APE avente l'ultimo anno coincidente con l'anno scolastico/universitario.
- 3) Presenza del figlio nello stato di famiglia alla data del certificato/diploma o nel modello ISEE alla data del certificato/diploma.

Termini di presentazione delle domande :

15 ottobre dell'anno successivo a quello scolastico oggetto della Borsa.

Integrazione APE ordinaria

Per i requisiti si rimanda all'art. 16.

Ape 300

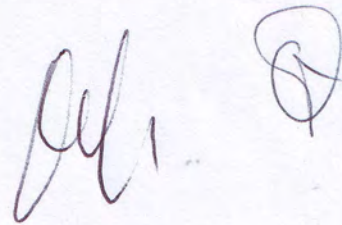
Per i requisiti si rimanda al CCNL vigente – Allegato C – Paragrafo 4.

Sussidi funerari

- 1) In caso di decesso degli Operai iscritti, la Cassa Edile, dietro presentazione di domanda da parte degli eredi, interverrà con un sussidio di € 1.000,00. Il diritto all' assegno sussiste:

- 
- a) Se in favore del lavoratore al momento del decesso risultano registrati e coperti da contribuzione almeno 4 versamenti mensili nell'anno immediatamente precedente l'evento. Nel caso di nuova iscrizione devono risultare coperti da contributi i periodi immediatamente precedenti l' evento;
 - b) Se il lavoratore non beneficia della prestazione APE 300 di cui al paragrafo 4 dell' allegato C al C.C.N.L.;
 - c) Se la domanda corredata da certificato di morte e stato di famiglia in originale e ove occorra da atto di notorietà perviene alla Cassa Edile entro 6 mesi dalla data dell'evento.
- 2) In caso di decesso di moglie, figli o genitori, la Cassa Edile, dietro presentazione di domanda da parte del lavoratore, eroga un sussidio di € 500,00.

Il diritto all' assegno sussiste se l' Operaio risulta alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile che abbia provveduto a coprire il periodo semestrale immediatamente precedente l' evento andato in liquidazione e che possa far valere altresì almeno 4 versamenti mensili nell' anno immediatamente precedente l' evento. La domanda a pena di decadenza del beneficio deve essere presentata entro 3 mesi dall' evento e deve essere corredata, dal certificato di morte e dallo stato di famiglia oppure modello ISEE in corso di validità originali. Qualora il genitore defunto non faccia parte del nucleo familiare al momento del decesso, è necessario allegare lo stato di famiglia storico in originale.



ALLEGATO C
FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE SU EVR

(Carta intestata dell'impresa)

Luogo e data

Spett.le
ANCE MESSINA
Via S. Maria Alemanna, 5
98122 MESSINA

Spett.le
CASSA EDILE DI MESSINA
Via Dogali, 20
98123 MESSINA

Spett.le
RSA o RSU
c/o sede Impresa (*)

OGGETTO: EVR – Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

La scrivente impresa con sede in
Dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del (triennio/...../....., rapportato al triennio/...../.....) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

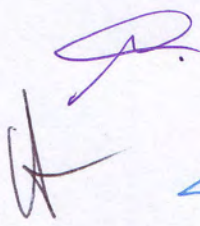
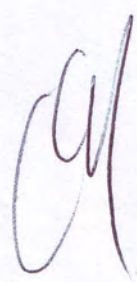
- ore denunciate in Cassa Edile (o, per le imprese con soli impiegati, ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro);
- volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento. Conseguentemente, per l'anno l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista dalla contrattazione collettiva provinciale.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le organizzazioni sindacali.

 Distinti saluti 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

VERBALE ACCORDO

L'anno 2012 il giorno 12 del mese di Dicembre in Messina, presso la sede dell'Ance Messina, in Messina Via S. Maria Alemanna, 5 ,

tra

l'Ance Messina – rappresentata dal Vice Presidente facente funzioni Antonino Ricciardello e dalla delegazione composta dai signori Salvatore Arcovito, Giuseppe Barbera, Giuseppe Pettinato, Giuseppe Travia,

e

La Feneal Uil – rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe De Vardo

La Filca Cisl rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe Famiano

La Fillea Cgil rappresentata dal segretario provinciale Biagio Oriti

Considerato il grave momento di crisi che attraversa il settore, con ripercussioni anche sulle retribuzioni dei dipendenti delle imprese edili, nell'ottica di una maggiore tutela degli occupati, le parti sociali stipulano il presente accordo da valere su tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato contratto collettivo nazionale 19 aprile 2010 e per i lavoratori da esse dipendenti.

Una tantum

Agli operai che risultino in forza dalla data del 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 e che abbiano maturato il diritto alla corresponsione dell'EVR secondo i parametri dell'azienda della quale sono dipendenti, definiti all'articolo 10 del contratto integrativo provinciale del 12 Dicembre 2012, è corrisposto un importo una tantum non ripetibile lordo forfettario di euro 150,00 divisibile in quote orarie in relazione alle ore effettivamente lavorate in suddetto periodo ed erogabile fino alla retribuzione del mese di febbraio 2013.

Agli impiegati che risultino in forza dalla data del 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 e che abbiano maturato il diritto alla corresponsione dell'EVR secondo i parametri dell'azienda della quale sono dipendenti, definiti all'articolo 10 del contratto integrativo provinciale del 12/12/2012, è corrisposto un importo una tantum non ripetibile lordo forfettario di euro 150,00 divisibile in dodicesimi ed erogabile fino alla retribuzione del mese di febbraio 2013.

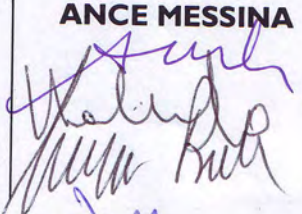
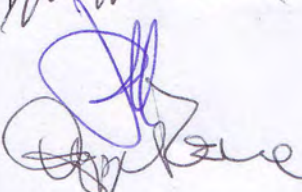
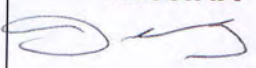
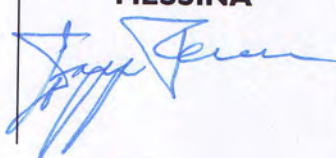
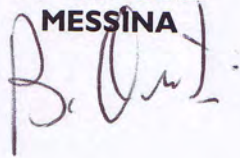
L'importo una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del Codice civile, tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse risolversi prima del 31 dicembre 2012 la corresponsione della somma indicata al 1° e 2° capoverso avverrà alla risoluzione del rapporto stesso.

Messina, 12 Dicembre 2012

LE PARTI SOCIALI

ANCE MESSINA	FENEAL-UIL MESSINA	FILCA-CISL MESSINA	FILLEA-CGIL MESSINA
 			

VERBALE ACCORDO

L'anno 2012 il giorno 12 del mese di Dicembre in Messina, presso la sede dell'Ance Messina, in Messina Via S. Maria Alemanna, 5 ,

tra

l'Ance Messina – rappresentata dal Vice Presidente facente funzioni Antonino Ricciardello e dalla delegazione composta dai signori Salvatore Arcovito, Giuseppe Barbera, Giuseppe Pettinato, Giuseppe Travia,

e

La Feneal Uil – rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe De Vardo

La Filca Cisl rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe Famiano

La Fillea Cgil rappresentata dal segretario provinciale Biagio Oriti

Verificato che, dall'esame dei bilanci e delle giacenze patrimoniali del CPT Messina, risulta una somma di circa 537.000,00 euro imputabile ai contributi di cui al Fondo RLST istituito dall'articolo 8 del Contratto Integrativo Provinciale della Provincia di Messina del 22/10/1998.

Preso atto, inoltre, che tale fondo, costituito per rimborsare le imprese per le ore di permesso concesse ai lavoratori eletti RLST per l'assolvimento dei compiti istituzionali, non è stato mai utilizzato.

Le parti sociali, nel ribadire che occorre rilanciare la figura del RLST per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, e che non abbiano eletto tale rappresentante al proprio interno e che i compiti del RLS T sono quelli previsti dall'art. 87 del C.C.N.L. 19/04/2010, che svolgerà in stretta collaborazione con l'Ente Sicurezza Edile CTP, stabiliscono di utilizzare dal succitato Fondo RLST una somma pari a 300.000 euro da destinare alla decontribuzione a favore delle imprese in regola con i pagamenti dei contributi alla Cassa Edile e con le norme sulla sicurezza per i cantieri edili, a seguito di verifica effettuata dal CPT di Messina. Tale somma, da suddividere in parti uguali per tre annualità consecutive a partire dal 2013, potrà essere integrata con altri fondi riguardanti progetti o protocolli operativi miranti a diffondere la cultura e la pratica della sicurezza in edilizia nella provincia di Messina.

Le parti si impegnano a redigere, entro il 31/12/2012, un regolamento che stabilisca le modalità di accertamento, attuazione ed erogazione di tale sistema premiante a favore delle imprese in regola con la contribuzione e con la sicurezza.

Messina, 12 Dicembre 2012

LE PARTI SOCIALI

ANCE MESSINA

**FENEAL-UIL
MESSINA**

**FILCA-CISL
MESSINA**

**FILLEA-CGIL
MESSINA**

VERBALE ACCORDO

L'anno 2012 il giorno 12 del mese di Dicembre in Messina, presso la sede dell'Ance Messina, in Messina Via S. Maria Alemanna, 5 ,

tra

l'Ance Messina – rappresentata dal Vice Presidente facente funzioni Antonino Ricciardello e dalla delegazione composta dai signori Salvatore Arcovito, Giuseppe Barbera, Giuseppe Pettinato, Giuseppe Travia,

e

La Feneal Uil – rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe De Vardo

La Filca Cisl rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe Famiano

La Fillea Cgil rappresentata dal segretario provinciale Biagio Oriti

Le parti sociali, preso atto della necessità di non aumentare ulteriormente il costo del lavoro e per far fronte alle maggiori esigenze operative dell'Ente Scuola Edile, concordano che, a titolo sperimentale e solo per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013, la Cassa Edile destini all'Ente Scuola Edile di Messina l'aliquota dello 0,10% del Contributo Cassa Edile, pari al 2,70%, così come definito dall'articolo 12 del Contratto Integrativo Provinciale del 12 Dicembre 2012.

Il contenuto del presente accordo verrà trasmesso agli organismi di gestione della Cassa Edile di Messina e dell'Ente Scuola Edile di Messina.

Messina, 12 Dicembre 2012

LE PARTI SOCIALI

ANCE MESSINA

**FENEAL-UIL
MESSINA**

**FILCA-CISL
MESSINA**

**FILLEA-CGIL
MESSINA**